

LXX SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1985****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****indi****del Vicepresidente SERRA****INDICE**

Congedo	2205
Legge regionale 17 febbraio 1984, rinviata dal Governo (CLXXXVIII) e proposta di legge (56) concernenti: "Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda". (Continuazione e fine della discussione e approvazione):	
MURRU	2207-2216-2218
(Votazione segreta sull'emendamento n. 4) ...	2209
(Risultato della votazione)	2209
CHESSA	2209
SABA	2210-2218-2225
PIGLIARU	2217-2225
CARTA, Assessore della difesa dell'ambiente ..	2218
TAMPONI	2218
(Votazione segreta)	2239
(Risultato della votazione)	2239
Mozione (Annunzio)	2206
Proposta di legge: "Determinazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, ai vicepresidenti e ai componenti del comitato regionale di controllo e degli altri comitati". (121) (Discussione):	

BARRANU	2233-2235
MONTRESORI	2234
MURRU	2234
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica	2234
SORO	2235
CHESSA	2236
TAMPONI	2237
PIGLIARU	2238
Proposta di legge: "Continuazione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'Autonomia" (74). (Approvazione):	
(Votazione segreta)	2239
(Risultato della votazione)	2239
Sull'ordine del giorno:	
MURA	2233

La seduta è aperta alle ore 10 e 38

MERELLA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del martedì 1 ottobre 1985, che è approvato.

Congedo.**PRESIDENTE.** Comunico che il consigliere

Atzori Angelo ha chiesto un giorno di congedo. Poiché non vi sono osservazioni questo congedo si intende concesso.

Annunzio di Mozione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

MERELLA, *Segretario*:

“Mozione Murru sulla mancata attuazione da parte della Giunta regionale del disposto dell'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, numero 11, relativo alla soppressione delle gestioni fuori bilancio” (24).

Continuazione e fine della discussione del testo unificato della legge regionale 17 febbraio 1984 rinviata dal Governo (CLXXXVIII) e della proposta di legge Catte - Merella - Tarquini (56), concernenti: “Istituzione del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale della Regione sarda”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato della legge regionale rinviata dal governo numero CLXXXVIII e della proposta di legge numero 56, concernenti “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda”. Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 3

Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di cui al precedente articolo 2, corrispondono a quelle indicate dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni. La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di Carbonia corrisponde a quella del Comitato di controllo di Iglesias.

Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di cui al precedente articolo 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 2 emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Falchi - Mereu Salvatorangelo - Catte:

“Al 1° comma dell'art. 3 sostituire la frase la circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di Carbonia con la circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di Iglesias”. (25)

Emendamento soppressivo parziale Lai - Barranu - Dadea:

“All'articolo 3, comma I, dopo le parole Ispettorati ripartimentali sopprimere le parole delle foreste. Sopprimere inoltre la seguente frase: la circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di Carbonia corrisponde a quella del Comitato di controllo di Iglesias” (33)

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per dare la possibilità di riprodurre l'emendamento numero 33.

(La seduta sospesa alle ore 10 e 45, viene ripresa alle ore 10 e 50)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 25 sostitutivo parziale è stato ritirato. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 33 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, Segretario:

Art. 4

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

In attesa che si provveda alla nuova disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, la consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono disciplinate dalle norme degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questo articolo l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, molto brevemente, per richiamare ancora una volta l'attenzione della Giunta, ma soprattutto quella degli estensori della legge, sul fatto che il Corpo che viene denominato impropriamente nella legge come Corpo di sorveglianza e di tutela, deve essere invece configurato — a mio modo di vedere — come un Corpo che ha tutte le prerogative degli addetti alla sorveglianza e alla repressione di determinati fatti.

Questa mia convinzione poggia su considerazioni oggettive; infatti se per poter esercitare questa attività, ed essere abilitati all'uso delle armi, si fa ricorso a dei corsi speciali che sono

prerogativa dello Stato (in quanto solo lo Stato è autorizzato a configurare questo Corpo come corpo di polizia) non si capisce perché la Giunta regionale sarda voglia sminuire le funzioni degli addetti a questo nobilissimo compito. Un esempio eclatante che conferma la mia osservazione è dato dai vigili urbani che, pur svolgendo la loro attività nell'ambito dei Comuni, come corpo di polizia dipendono e discendono dal Prefetto quale rappresentante dello Stato.

Se potessi suggerire alle organizzazioni sindacali una scappatoia gliela suggerirei affinché, con tutti gli strumenti legali a disposizione, ricorrano presso i Ministeri competenti (anche presso il TAR) per avere questo riconoscimento dal quale deriverebbero non solo altre competenze ma anche altre prerogative. I componenti del Corpo di vigilanza territoriale non vanno confusi, a nostro modo di vedere, con gli assistenti sociali: c'è una confusione enorme nell'attribuzione delle prerogative e delle competenze. I tecnici previsti nell'organico del Corpo svolgono una funzione di natura amministrativa che è diversa da quella svolta dagli addetti alla sorveglianza, alla disciplina, alla tutela ed alla repressione. Il tecnico, in questo senso, può essere colui che è addetto al parco delle macchine o alla manutenzione delle armi, ma quale rapporto professionale vi è tra un tecnico addetto alla diserbatura e un addetto alla repressione che deve svolgere ben altri compiti? Allora il discorso di fondo è che il Corpo di vigilanza deve essere configurato come corpo di polizia, vi piaccia o non vi piaccia, perché è questa la sua configurazione naturale. E ripeto, se io potessi dare un suggerimento ai sindacati direi che essi devono percorrere tutte le strade per avere questo riconoscimento.

In definitiva, i componenti del Corpo svolgono compiti propri dello Stato quindi — seppure inquadrati nei ruoli regionali — non configuriamoli come un'organizzazione di assistenti genericamente adibiti a mansioni che nulla hanno a che fare con la vigilanza e la tutela.

Corpo di polizia quindi! Io ho voluto fare questa precisazione, prendendo lo spunto da questo articolo, perché si ribadisca ancora una volta l'esigenza di rivedere la posizione giuridi-

ca ed economica di questo personale. Si faccia poi quel che si ritiene più opportuno ma, per l'assunzione delle reciproche responsabilità, è bene che ognuno chiarisca la propria posizione. Inquadrare questo personale secondo i dettami della "51" nel ruolo unico regionale, come amministrativo, non ci trova consenzienti, perché ad esso dev'essere attribuito lo stesso *status* che già lo Stato riconobbe a tutti i forestali addetti a questo particolare servizio.

Io ho finito, Assessore. Certo se io presentassi un emendamento su questo punto non passerebbe perché proposto dal Movimento Sociale Italiano; invito quindi i colleghi a rivedere questa parte dell'articolato per evitare che tra gli addetti a questo Corpo si affievolisca la volontà di esercitare un ruolo ed un'attività così importanti per il territorio della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 5

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quarta, terza del ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con le seguenti qualifiche: ispettore forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, guardia forestale e di vigilanza ambientale.

Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui all'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Il contingente numerico dei sottufficiali

non deve superare comunque la quota di un terzo del contingente numerico delle guardie forestali.

Le qualifiche funzionali di ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia integrano quelle previste nella tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive integrazioni; nella predetta tabella "A" sono soppresse le qualifiche di capo guardiacaccia, capo guardia giurata, guardiacaccia e guardia giurata.

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51, con le seguenti qualifiche: ispettore forestale e di vigilanza ambientale - assistente forestale e di vigilanza ambientale - sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale - guardia forestale e di vigilanza ambientale.

Allo stesso articolo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

Le qualifiche funzionali di ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta fascia, di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia integrano quelle previste nella tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978 n. 51, e successive integrazioni; nella predetta tabella "A" sono soppresse le qualifiche di sottufficiale

IX LEGISLATURA

LXX SEDUTA

3 OTTOBRE 1985

forestale, capo guardia-caccia, capo guardia giurata, guardia forestale, guardia-caccia e guardia giurata". (4)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Per chiedere, signor Presidente, che sull'emendamento numero 4 presentato all'articolo 5, si indichi la votazione a scrutinio segreto per scheda.

(Si alzano in piedi 12 consiglieri per appoggiare la richiesta).

PRESIDENTE. La richiesta è accolta.

**Votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 4.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 4 presentato all'articolo 5.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	59
votanti	58
astenuiti	1
maggioranza	30
favorevoli	33
contrari	24
schede bianche	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti -

Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu L. - Lorelli - Lorettu - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Morittu - Muledda - Mura - Murru - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pigliaru - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rojch - Ruggeri - Saba - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna Emanuele).

PRESIDENTE. Metto in votazione la restante parte dell'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERELLA, Segretario:

Art. 6

La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella "B" allegata alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 380 posti nella terza fascia funzionale e di 50 posti nella quarta fascia funzionale.

Gli aumenti di organico di cui al precedente comma, sono destinati ad incrementare i contingenti numerici di personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le corrispondenti qualifiche di guardia forestale e di vigilanza ambientale sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, come determinati ai sensi del secondo comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu Ita-

lo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella "B" allegata alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia funzionale e di 180 posti nella quarta fascia funzionale". (5)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (Gruppo Misto). Onorevole Presidente, in quest'ultimo emendamento si prevede un incremento dei posti nella 3^a e nella 4^a fascia ma non nella 5^a. Però mi sono reso conto, controllandolo, che questa precisazione mancava anche nel testo originario dell'articolo 6; evidentemente la determinazione del numero dei posti è lasciata al complesso della legge.

Comunque, signor Presidente, ciò che mi premeva sottolineare dopo l'approvazione dell'emendamento numero 4 è che il disegno di legge elaborato nella scorsa legislatura non doveva essere così abborracciato se, a scrutinio segreto (quindi liberi da ogni pressione, diciamo così, ufficiale), abbiamo reintrodotto in 5^a fascia quella figura di assistente forestale che dà la possibilità di qualificare il Corpo attraverso l'immissione di personale tecnico, capace di perseguire più efficacemente gli obiettivi che la legge pone al Corpo stesso con l'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte del-

l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 7

Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297.

Ai sensi dell'articolo 4, lettera n), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il regolamento di attuazione del presente articolo per la disciplina della attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie del personale del Corpo secondo le qualifiche e le relative mansioni assegnate in base all'organizzazione ed ai compiti del Corpo stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 8

I coordinatori delle unità operative di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 2 sono nominati tra il personale avente la qualifica e i requisiti previsti dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nonché la qualifica di cui al primo comma dell'articolo prece-

dente.

PRESIDENTE. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

“All'articolo 8 sostituire le parole del secondo comma dell'articolo 2, con le seguenti: del terzo comma dell'articolo 2”. (6)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 6 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 9

L'assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsti dai successivi commi.

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in

scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali o giurisprudenza.

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettori forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

“All'articolo 9, comma II, sostituire le parole o giurisprudenza con le parole e giurisprudenza.

Allo stesso articolo, dopo il III comma è aggiunto il seguente IV comma:

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972 n. 297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato”. (7)

Emendamento aggiuntivo Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

“Dopo l'articolo 9 è istituito il seguente articolo 9 bis:

L'assunzione del personale con qualifica di assistente forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del diplo-

ma di geometra o di perito agrario.

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente comma.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato". (8)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 7 ed 8 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'Ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento modificativo numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MERELLA, Segretario:

Art. 10

L'assunzione del personale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

I posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentita la competente Commissione consiliare.

Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno cinque anni.

Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano sottoposti a misura di prevenzione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento modificativo Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"All'articolo 10, comma II, sopprimere la frase sentita la competente commissione consiliare.

Il IV comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al terzo comma del successivo articolo 11, del diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età compresa tra i 18 e i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.

Nel V comma sostituire le parole 'o siano

sottoposti' con le seguenti o 'siano stati sottoposti'. (9)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 9 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 11

Il concorso di cui all'articolo precedente si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall'Assessorato degli affari generali, d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo.

La prima fase è volta ad accertare, attraverso prove teorico-pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativi alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al quindici per cento, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo. La graduatoria di idoneità conserva validità per due anni dalla data di pubblicazione.

I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e dei

requisiti di attitudine al servizio forestale, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio a cura di una commissione medica composta da un medico designato dall'Unità sanitaria locale n. 20, un medico designato dalla Unità sanitaria locale n. 21, un medico designato dall'Assessore regionale della sanità, da un ispettore del Corpo forestale e di vigilanza ambientale designato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 10, sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Il concorso di cui all'articolo precedente si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall'Assessorato degli affari generali d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo.

La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico-pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativi alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al quindici per cento, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo.

I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983 n. 904, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell'Istituto di Medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari o

del Collegio medico costituito presso l'Ospedale militare di Cagliari. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

Ai fini previsti dal precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite convenzioni". (10)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MERELLA, Segretario:

Art. 12

La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di specializzazione presso la scuola forestale dello Stato.

A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di specializzazione.

Durante la partecipazione al corso agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la scuola.

Coloro che avranno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in pro-

va ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, secondo l'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte del Rappresentante del Governo presso la Regione Sardegna, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1972, n. 297.

In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di specializzazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, alloggio e vestiario, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola forestale dello Stato o Istituto pubblico.

A tal fine, l'Amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.

Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la Scuola.

Coloro che avranno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in prova ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51, secondo l'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al precedente comma. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di

pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972 n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro due anni dalla sua pubblicazione.

Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale" (11)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 11 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MERELLA, Segretario:

Art. 13

Per l'assunzione del personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi.

In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di cinque anni anteriori al bando, è riservato il cinquanta per cento dei posti a concorso con arrotondamento all'unità superiore.

I candidati risultati idonei sono nominati allievi sottufficiali e vengono ammessi a fre-

quentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi sei, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato.

Durante il periodo di frequenza del prescritto corso di formazione tecnico-professionale, il personale del ruolo unico conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Agli altri idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

Superati gli esami finali, gli allievi sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale sono nominati in prova con l'attribuzione del grado di vice-brigadiere ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297.

In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato. Ai vincitori di concorso si applica l'articolo 43, comma primo e secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle Stazioni forestali.

Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"L'articolo 13 è sostituito del seguente:

Per l'assunzione del personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi.

In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età, abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di cinque anni anteriori al bando, è riservato il trenta per cento dei posti a concorso con arrotondamento all'unità superiore.

I candidati risultati idonei nella prima fase del concorso vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi sei, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato. L'ammissione al corso è disposta nel rispetto della graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di aumento di cui al secondo comma dell'articolo 11, fatta comunque salva la riserva di cui al precedente comma riferita ai posti a concorso.

Durante il periodo di frequenza del prescritto corso di formazione tecnico-professionale, il personale del ruolo unico conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Agli altri idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con l'attribuzione del grado di vice-brigadiere ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972 n. 297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

Ai vincitori di concorso che siano impiegati del ruolo unico regionale si applica l'articolo 43, commi primo e secondo, della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51.

I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali.

Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale". (12)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Per ricordare che nella riunione dei capigruppo, tenutasi proprio ieri, si era assunto l'impegno di reintrodurre il testo originario dell'articolo in esame che prevedeva la riserva dei posti fino al 50 per cento (secondo comma dell'articolo 13). Poiché nell'emendamento sostitutivo totale questa percentuale è riportata al 30 per cento, si chiede che venga ripristinato il testo originario.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.). *Assessore della difesa dell'ambiente.* E' un errore materiale. Anche nell'emendamento si deve leggere non 30 per cento bensì 50 per cento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, per una eccezione di ordine tecnico e allo stesso tempo anche per regolamentare meglio i lavori nel loro prosieguo. A mio modo di vedere è necessario presentare un emendamento all'emendamento, infatti la quota del 30 per cento fissata nell'emendamento numero 12 può essere modificata solo con un emendamento successivo o integrativo sul quale poi discutere. In ogni caso io vorrei sapere qual è la ragione per cui nel giro di pochi giorni, o addirittura di 24 ore, la Giunta ed i gruppi dei partiti politici modificano continuamente le proprie posizioni. Si era detto che questo disegno di legge era stato varato all'unanimità in Commissione: si è venuti qui e di giorno in giorno aumentano gli emendamenti: siamo già al numero 33. In più, sempre nel giro di poche ore, si modificano anche gli emendamenti già abbastanza numerosi. Io vorrei capire la *ratio* di questa procedura.

Per quanto concerne l'emendamento in esame, secondo me e in base al Regolamento,

questa modifica che eleva dal 30 al 50 per cento la riserva dei posti deve essere illustrata, presentata e quindi discussa con un altro emendamento. Naturalmente gradirei anche la spiegazione del perché di questo aumento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'opinione di questa Presidenza, avendo l'Assessore dichiarato in Aula per conto della Giunta e per conto dei proponenti dell'emendamento che si tratta di un errore materiale, si prende atto di questa dichiarazione e si corregge l'errore contenuto nell'emendamento, come proposto.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa domanda di parlare? Su questo il discorso è chiuso. Può chiedere di parlare solo sul contenuto dell'emendamento.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io chiederei all'Assessore la ragione di questa modifica, che non è un fatto puramente tecnico. Infatti io non vedo la ragione dell'aumento della quota dal 30 al 50 per cento; ma se lei ha la capacità di illuminarmi, la ringrazio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Signor Presidente, io ho semplicemente voluto ricordare al Consiglio che nel testo originario — licenziato all'unanimità dalla Commissione — al secondo comma dell'articolo 13 si parla di una riserva di posti del 50 per cento per una precisa scelta. La Giunta nel proporre l'emendamento sostitutivo totale — lo abbiamo testè appreso — ha formulato il secondo comma dell'articolo 13 con un errore materiale. Prendiamo atto, con questa dichiarazione, che si tratta di apportare una pura correzione tecnica, però ritengo che sia il caso di chiarire la motivazione per la quale la riserva dei posti, prevista per tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale nella misura del 30 per cento, sia stata elevata al 50 per cento.

L'anzianità e la professionalità che le guar-

die maturano ed hanno maturato nell'esercizio della loro funzione consente loro la legittima aspirazione al passaggio al grado superiore; è questa una legittima aspettativa pari a quella di un candidato esterno che partecipa al concorso. Infatti la richiesta sindacale, in ordine a questo argomento, era stata di una riserva del 100 per cento di tali posti, si aveva cioè il passaggio al grado superiore di tutte le guardie che avevano maturato nel grado inferiore l'anzianità e la professionalità previste. Questa richiesta non è stata accolta; però la Commissione all'unanimità ha ritenuto, per ragioni rispondenti ai criteri di buon senso e di funzionalità del Corpo stesso, di dilatare la percentuale dal 30 al 50 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MERELLA, Segretario:

Art. 14

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di specializzazione di cui agli articoli 12 e 13.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

“L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli articoli 12 e 13 e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione

ed aggiornamento professionale del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale". (13)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 13 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'emendamento l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Sull'emendamento numero 13 all'articolo 14 vorrei conoscere quali sono i criteri che hanno suggerito alla Giunta la modifica di quanto già previsto e licenziato dalla Commissione all'unanimità. Mi riferisco ai corsi per la formazione del personale di cui agli articoli 12 e 13 che, nella prima stesura della Commissione, era previsto che dovessero essere effettuati presso la scuola forestale dello Stato. Poi nell'emendamento numero 11, all'articolo 12 si sono aggiunte le parole "o istituto pubblico"; nell'emendamento numero 13 le parole: "eventualmente anche con le università". Io chiedo quindi alla Giunta qual è il criterio che ha suggerito questa integrazione e questa modifica, perché, secondo me proprio la scuola forestale dello Stato dà le massime garanzie di una formazione professionalmente valida. Oltre tutto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo 12 si rileva prima di tutto che gli allievi devono superare gli esami presso la scuola e che: "l'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972 numero 297". Senza tali requisiti, il provvedimento di nomina non sarebbe valido. Quindi chiedo quale senso abbia inserire all'articolo 14, con questo emendamento, le convenzioni con le università che, perlomeno qui in Sardegna, non risulta siano preparate o abbiano delle sezioni specifiche atte a formare gli agenti di un

Corpo forestale come questo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente anche perché nella sostanza mi ha preceduto l'onorevole Tamponi. Io vorrei chiedere, poiché in legge non è detto, qual è l'amministrazione dello Stato a cui si riferisce la Giunta regionale. L'onorevole Tamponi ha parlato in modo specifico delle scuole dello Stato (quindi solo dello Stato) abilitate a fornire questo tipo di istruzione e la conseguente qualifica professionale. L'amministrazione regionale invece con questo emendamento vuole estendere (scivolando quindi sempre in basso) le convenzioni alle università e ad altri istituti che non hanno né il potere né la competenza di attribuire determinate qualifiche, in quanto solo le Scuole dello Stato sono titolate a formare e ad abilitare i corpi della polizia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (Gruppo Misto). Onorevole Presidente, onorevole colleghi, io ho interpretato questo emendamento in un determinato modo e ne chiedo conferma. Per i corsi di cui agli articoli 12 e 13 le convenzioni sono stipulate soltanto con l'amministrazione statale (e sono i corsi di prima formazione per qualificare le guardie, i sottufficiali etc.), per i corsi di specializzazione e di aggiornamento invece oltre che con l'Amministrazione statale ci si può convenzionare, eventualmente, anche con l'università. Non vedo quindi la gravità del problema.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Onorevole Saba, io questo l'ho capito e sono contrario: sono contrario! Non ritengo le università e gli altri enti abilitati neanche per i corsi di specializzazione. Ma stiamo scherzando? E' proprio nella specializzazione che ci deve essere una affinità maggiore con l'organo dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo emendamento lo

metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 15

Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo scelto al compimento del quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

Al personale con la qualifica di guardia forestale è attribuito il grado di guardia scelta al compimento del quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia stata irrogata sanzione disciplinare, l'attribuzione del grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione del competente comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai ritardi previsti per le promozioni dall'articolo 83 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto il profilo della gerarchia funzionale, fatti salvi i poteri connessi alle mansioni conferite ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 16

Il numero dei sottufficiali e delle guardie destinato alle unità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge per il disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, non può superare il dieci per cento del numero complessivo del personale cui sono assegnate le medesime qualifiche.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Il numero dei sottufficiali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale destinate alle unità operative di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 2, per il disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, non può superare il cinque per cento del numero complessivo del personale cui sono assegnate le medesime qualifiche.

Nella percentuale di cui al precedente comma devono essere ricompresi prioritariamente i sottufficiali e le guardie nei cui confronti sia stata riconosciuta l'inidoneità fisica in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51, ovvero abbiano compiuto il cinquanta-cinquesimo anno di età". (14)

PRESIDENTE. Per illustre l'emendamento numero 14 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in vo-

tazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 17

Fatta salva l'applicazione della norma prevista dall'articolo 37, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il comando delle Stazioni forestali di vigilanza ambientale istituite ai sensi dell'articolo 2, è esercitato dal sottufficiale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse Stazioni.

Solo nel caso di temporanea indisponibilità del sottufficiale la Stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 18

In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio stabilito dall'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nelle Stazioni forestali deve essere distribuito dal lunedì al sabato.

Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alla norma del quarto comma dell'articolo 49 della legge regionale 17 agosto

1978, n. 51, il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per l'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"All'articolo 18, comma I, sostituire le parole: deve essere distribuito dal lunedì al sabato, con le seguenti: deve essere articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi.

Allo stesso articolo 18, il testo del III comma è preceduto dalla seguente frase: Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall'articolo 2, comma II, della legge regionale 25 giugno 1984 n. 33 e". (15)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 19

Al personale del Corpo, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza competono le indennità, ordinarie e speciali, di pubblica sicurezza previste dalle leggi statali per il Corpo forestale dello Stato.

Le indennità di cui al precedente comma

sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario e non sono computabili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza e delle relative ritenute.

L'indennità per il servizio d'istituto compete limitatamente a dodici mensilità ed è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale compete l'indennità per l'uso del mezzo aereo per ogni giornata di effettivo servizio, e per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giorni, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

La misura della indennità di cui al comma precedente è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

“L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità:

- indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia;

- indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna;

- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giorni, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;

- indennità per reperibilità e disponibili-

tà quando richiesta dall'Amministrazione regionale, per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giorni, secondo le modalità stabilite dalla stessa Amministrazione.

Le indennità di cui al precedente comma sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario.

L'indennità per servizio d'istituto corrisposta in misura forfettaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a dodici mensilità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare, ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

La misura delle indennità di cui al presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984 n. 33.

Nelle more dell'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente relativo al triennio 1985/1987, al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale le indennità di cui al primo comma sono corrisposte nella seguente misura:

- indennità per servizio di istituto: lire 200.000, lire 170.000, lire 150.000 e lire 130.000, per il personale avente la qualifica rispettivamente di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;

- indennità per servizio di campagna: lire 2.000 per il personale avente la qualifica di sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;

- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo: lire 7.000 per il personale avente la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;

- indennità per reperibilità e disponibilità: lire 600 orarie, per il personale avente la qualifica di ufficiale, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale”. (16)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MERELLA, Segretario:

Art. 20

Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al Corpo medesimo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MERELLA, Segretario:

Disposizioni trasitorie e finali

Art. 21

Agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, la carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della

Regione autonoma della Sardegna sono sostituiti dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza territoriale di cui all'articolo 4, rispettivamente con le qualifiche di ispettore forestale, sottufficiale forestale e guardia forestale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento modificativo Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"All'articolo 21, sostituire le parole Corpo forestale e di vigilanza territoriale di cui all'articolo 4, rispettivamente con le qualifiche di ispettore forestale, sottufficiale forestale e guardia forestale con le seguenti parole: Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'articolo 5, rispettivamente con le qualifiche di ispettore forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.

Inoltre, allo stesso articolo 21, aggiungere il seguente secondo comma:

L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972 n. 297, in relazione alle qualifiche del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al primo comma del precedente articolo 5". (17)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 17 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 21. Chi lo

approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 22

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al secondo comma dell'articolo 22, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è apportata la seguente variazione in aumento:

— 15 unità per la quarta fascia funzionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Cossu - Pigliaru - Pubusa - Meloni:

“L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni previste dall'articolo 90, commi secondo, quinto e sesto della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'articolo 22, commi secondo e quinto della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

— 10 unità per la V fascia funzionale;
— 15 unità per la IV fascia funzionale.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al secondo comma del precitato articolo 90 è disposto alla data di entrata in vigore della presente legge”. (32)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 32.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 23

In sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51:

a) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18;

b) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda;

c) i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18;

d) i capi guardiacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;

e) i guardiacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia

della Regione Sarda;

f) i capi guardia giurata e le guardie giurate provenienti dal ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 8 maggio 1968, n. 25.

Il personale di cui alla lettera b) cessa di appartenere all'Azienda di foreste demaniali della Regione Sarda.

Contestualmente all'assegnazione di cui al precedente comma, al personale predetto sono attribuite le seguenti qualifiche:

— ispettore forestale e di vigilanza ambientale al personale indicato alle lettere a) e b);

— sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale ai sottufficiali forestali indicati alla lettera c) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai capi guardiacaccia ed alle guardie giurate con qualifica non inferiore a "guardia giurata superiore";

— guardia forestale e di vigilanza ambientale alle guardie forestali indicate nella lettera c) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai guardiacaccia e alle guardie giurate.

Il personale indicato nella lettera d), e) ed f) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

In sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51:

a) gli esperti in scienze agrarie e forestali

provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971 n. 18;

b) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964 n. 24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda;

c) gli impiegati della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati delle foreste e presso l'Azienda delle Foreste demaniali della Regione Sarda provenienti dalla carriera di concetto rispettivamente del ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971 n. 18 e del ruolo tecnico della predetta Azienda di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964 n. 24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda;

d) i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla legge regionale 7 luglio 1971 n. 18;

e) i capi guardia-caccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;

f) i guardia-caccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;

g) i capi guardia giurata e le guardie giurate provenienti dal ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 8 maggio 1968 n. 25.

Il personale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e cessa dal servizio presso l'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale predetto sono attribuite le seguenti qualifiche:

— ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alle lettere a) e b);

— assistente forestale e di vigilanza am-

bientale, al personale indicato alla lettera c);

— sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai sottufficiali forestali indicati alla lettera d) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982 n. 2, nonché ai capi guardia-caccia e ai capi guardia giurata;

— guardia forestale e di vigilanza ambientale alle guardie forestali indicate alla lettera d) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982 n. 2, nonché ai guardia-caccia e alle guardie giurate.

Il personale indicato nelle lettere e), f) e g) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale". (18)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 18 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questo emendamento l'onorevole Pigliaru, ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Signor Presidente, l'emendamento sostitutivo totale dell'articolo 23 all'ultimo comma recita: "Il personale indicato alle lettere e), f) e g) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale". In pratica il riferimento è al personale proveniente dall'Azienda e dagli ex comitati, per il quale l'ultimo comma impegna l'Assessorato della difesa dell'ambiente ad istituire un apposito corso di aggiornamento professionale. Ora io ritengo di dover sottolineare la superfluità di questo impegno in quanto il personale del Corpo di vigilanza territoriale appartiene al ruolo unico regionale la cui legge istitutiva, la numero 51, all'articolo 39 — se non sbaglio — prevede corsi di aggiornamento per tutto indistintamente il personale dell'Amministrazione regionale. Perché allora richiamare questa esigenza particolare, quasi ad individuare ed a sottolineare, seppure involonta-

riamente, la diversità di professionalità e di provenienza del personale che costituirà il Corpo di vigilanza territoriale? Se appositi corsi di aggiornamento sono necessari, sia per la particolarità e la eterogeneità delle provenienze che per giungere ad una migliore qualificazione del personale tutto del costituendo Corpo di vigilanza, è giusto istituirli attraverso i normali canali già previsti dalla legge 51.

Per questi motivi e per evitare di innescare polemiche che, sia pure involontariamente, non vorremmo introdurre nel dibattito in Consiglio, chiederei la soppressione dell'ultimo comma dell'emendamento numero 18.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (Gruppo Misto). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in discussione modifica il testo elaborato dalla Prima Commissione che, a sua volta, aveva modificato abbondantemente il testo dell'articolo 21 della legge rinviata. E' ovvio che l'articolo 23 viene così ridefinito dalla Giunta in seguito all'approvazione dell'emendamento relativo alla figura dell'assistente forestale. Però, a questo punto, si pone il problema di questa benedetta quinta fascia che noi avevamo affrontato complessivamente nella legge rinviata.

Infatti se noi riformiamo un istituto regionale, dobbiamo tener presente tutto il personale che abbiamo in servizio e non soltanto una parte. Ora, poiché alcuni capi guardia-caccia hanno il diploma di scuola media superiore, perché devono fare i sottufficiali delle guardie forestali e non gli assistenti? Questa è una norma della 51. Se noi stiamo riaccorpendo il personale secondo nuove qualifiche, non si vede perché debba esserci una tale avversità nei confronti di queste due persone su quattro.

Io mi sono ben guardato dal presentare un emendamento perché nel mio ruolo di legislatore non ho mai agito in termini clientelari (nei limiti delle debolezze umane, si intende) né intendo farlo in questa circostanza. Però io, a quanti in questo momento si stanno preoccupando di comportarsi in modo meschino,

dico — perché rimanga agli atti di questo Consiglio — che è vergognoso! Perché quando ci si rompe la testa per inquadrare tutti secondo le loro qualifiche e la loro preparazione, a noi legislatori non può interessare l'insorgere di qualche malumore o di qualche ombra. Questo è il problema: a qualche sottufficiale dà fastidio che dei capi guardia-caccia (ritenuti da loro inferiori di grado anche quando avevano la responsabilità di un comitato provinciale della caccia) possano passare in 5ª fascia, come assistenti, se possiedono il titolo della scuola media superiore. Ma una volta che si reintroduce la figura di assistente forestale, come abbiamo fatto stamane, si deve tenere conto del titolo di studio che è stato acquisito.

Io mi meraviglio di quanti, pur potendo presentare un emendamento, come gruppi (non sto parlando di individui) non l'abbiano fatto. Su questa questione a suo tempo si era parlato di clientele politiche, il che non era; tant'è che lo stesso problema si era posto per quei dipendenti regionali che nei concorsi della "285" si erano classificati idonei nella graduatoria per la 5ª fascia. Tenendo conto di questo fatto noi all'articolo 21 della legge rinviata precisavamo che assumeva la qualifica di assistente forestale tutto il personale indicato alla lettera e) (cioè gli appartenenti alla 5ª fascia funzionale in servizio presso gli Ispettorati e presso l'Azienda foreste demaniali); nonché il personale di cui alla lettera d) limitatamente al titolo di studio di scuola media superiore (cioè i dipendenti dei Comitati provinciali della caccia che avessero il titolo di studio di scuola media superiore). E aggiungevamo anche "nonché ai sottufficiali di cui alla lettera e) inclusi nella graduatoria unica regionale degli idonei ai posti della 5ª fascia funzionale del ruolo unico regionale, ai sensi della legge regionale numero 42". Perché queste persone hanno fatto un regolare concorso e sono state dichiarate idonee alla 5ª fascia, oltre a possedere il titolo di studio richiesto. Quindi, se non vogliamo perdere questi sottufficiali (in base alla legge sull'occupazione giovanile passeranno fra poco in 5ª fascia e rischiamo di disperderli nei vari Assessorati) quale migliore occasione di questa per immetterli adesso, diret-

tamente, nella 5ª fascia? Ovviamente tutti i criteri sono opinabili, politicamente e tecnicamente, ma non riesco a capire perché, invece di perseguire il nuovo a tutti i costi, non si sia studiata attentamente una soluzione per cui con molta imparzialità, senza guardare nessuno in faccia, basandosi sui principi della 51, chi ha il titolo di studio di scuola media superiore passa in 5ª fascia mentre chi non ce l'ha rimane sottufficiale.

Abbiamo creato e stiamo creando con questo articolo (non possiamo non approvarlo dal momento che non sono stati presentati emendamenti formali) delle palesi ingiustizie nei confronti di chi oggi poteva essere collocato in 5ª fascia. Ovviamente io ritengo che su questa questione bisognerà ritornare, magari in sede di rinnovo del contratto del personale; in ogni caso i malumori e le gelosie del personale nel campo dell'opinabilità politica, con tutto il rispetto, si accettano o non si accettano a seconda che dietro abbiano delle tesi consistenti. E noi lo sappiamo bene perché proprio pochi minuti fa ci siamo scontrati sull'emendamento, comunque passato, che reintroduceva la figura dell'assistente forestale in 5ª fascia. Emendamento a cui molti erano contrari perché una parte del personale — questa è la verità — è geloso di quei funzionari che sarebbero dovuti entrare nel Corpo di vigilanza. Nonostante ciò, il Consiglio regionale a scrutinio segreto ha deciso che un Corpo di vigilanza non può essere formato soltanto da guardie e da sottufficiali ma anche da tecnici.

PRESIDENTE. All'emendamento numero 18 è stato presentato un emendamento numero 26 aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Palmas - Cossu - Pili - Onida - Puligheddu - Pigliaru - Onnis:

"Emendamento n. 18 — Al punto c) del primo comma dell'articolo 23, così come modificato dall'emendamento n. 18, dopo le parole in servizio presso gli Ispettorati delle Foreste e presso l'Azienda delle Foreste demaniali

della Regione sarda, aggiungere nonché quello in servizio presso i Comitati provinciali della caccia". (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PALMAS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 24

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 20 il personale indicato alle lettere b), d), e) ed f) del primo comma dell'articolo 23 cessa di appartenere al Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora, entro due anni, non abbia avuto attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale.

In tal caso si applica la disciplina prevista dall'articolo 38 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

12

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

"All'articolo 24, comma I, sostituire le parole il personale indicato alle lettere b), d), e) ed f) con le parole seguenti: il personale indicato alle lettere b), c), e), f) e g)". (19)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 19 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 25

L'attribuzione delle qualifiche prevista dal terzo comma dell'articolo 21 determina il conseguente inquadramento nelle fasce funzionali cui le qualifiche di attribuzione appartengono ai sensi del precedente articolo 5.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

“All’articolo 25 le parole dell’articolo 21 sono sostituite dalle seguenti dell’articolo 23”.
(20)

PRESIDENTE. Per illustrare l’emendamento numero 20 ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore della difesa dell’ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell’ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 26.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 26

L’Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l’equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 27.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 27

Le funzioni che gli Ispettorati forestali dell’Amministrazione regionale attualmente svolgono per la gestione del patrimonio agricolo-forestale degli enti pubblici e dei privati, sono delegate agli enti locali ed al Consorzio di bonifica nei cui ambiti territoriali ricade il patrimonio stesso.

La gestione di cui al comma precedente avviene sulla base del programma pluriennale di forestazione, approvato secondo le procedure di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33. Il programma individua gli enti delegati e i finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali.

Restano ferme le vigenti norme concernenti i compiti attribuiti all’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

“All’articolo 27, comma I, sostituire le parole e dal Consorzio di bonifica con le seguenti: e dai Consorzi di bonifica.

Inoltre, dopo il II comma, aggiungere il seguente III comma:

Gli enti delegati a norma del presente articolo, per la predisposizione e l’attuazione degli interventi di prevenzione e di vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti nei loro territori, possono avvalersi degli organi periferici dell’Assessorato della difesa dell’ambiente i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione in base alle direttive impartite dello stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, nelle quali sono indicate priorità, direttrici e modalità di intervento”. (21)

Emendamento aggiuntivo Ortu Italo - Cogodi - Binaghi - Carta - Casula:

“Dopo l’articolo 27 è istituito il seguente articolo 27 bis:

La gestione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale è di competenza delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al terzo comma lettera b), dell’articolo 2 sino a quando non sarà operativa la delega di cui all’articolo 27, comma primo.

I cantieri attivati per la sistemazione idraulico-forestale alla data di operatività della delega restano nella competenza delle predette strutture sino alla ultimazione dei lavori”. (22)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numeri 21 e 22 ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore della difesa dell’ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell’ambiente*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, sull’emendamento numero 21 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 28.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 28

E’ riconosciuto rilevante valore all’opera svolta dalle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari.

Il Corpo forestale di vigilanza ambientale può avvalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei re-

sponsabili dei servizi stessi, delle Associazioni di volontariato e di singoli volontari.

Al personale volontario di cui al precedente comma non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l’Amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l’intervento dei volontari.

Le norme per l’applicazione del presente articolo, saranno definite da apposito regolamento da emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, in armonia con i principi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 29.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 29

In deroga alla disposizione dell’articolo 42, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed una volta soltanto, per la copertura dei posti istituiti a norma del precedente articolo 6 nella terza fascia funzionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale, il bando del concorso disciplina le prove e le materie d’esame, i poteri della commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria per l’espletamento del concorso stesso.

Il concorso di cui al precedente comma è indetto con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.

Analogamente a quanto previsto nei precedenti commi e per una volta soltanto, è disciplinato il relativo bando del concorso indetto ai fini della copertura dei posti istituiti a norma

dell'articolo 6 nella quarta fascia funzionale, con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu Italo - Cogodi - Carta - Binaghi - Casula:

“All'articolo 29, comma III, sostituire le parole il relativo bando del concorso con le seguenti parole: con il relativo bando di concorso”. (23)

Emendamento aggiuntivo Ortu Italo - Carta - Cogodi - Casula:

“Dopo l'articolo 29 è istituito il seguente articolo 29 bis:

“L'organizzazione amministrativa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda si articola in conformità ai principi stabiliti nel titolo primo della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nel numero massimo di quattro servizi e nove settori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti organi dell'Azienda stessa dispongono gli adempimenti di attuazione in ordine a quanto stabilito nel precedente comma”. (28)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 23 e 28 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 23 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 29. Chi lo

approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 30

Per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione per il 1985 sono apportate le seguenti modifiche:

In aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18) (spesa obbligatoria - artt. 6 e 19 della presente legge)

lire 2.500.000.000

Capitolo 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 27 agosto 1982, n. 41 e L.R. 8 maggio 1984, n. 10; art. 18 della presente legge)

lire 200.000.000

Capitolo 02052 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale (L.R. 18 maggio 1962, n. 5; art. 10, L.R. 30 luglio 1970, n. 6; art. 6, L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 5 novembre 1979, n. 62; L.R. 19 novembre

IX LEGISLATURA

LXX SEDUTA

3 OTTOBRE 1985

1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 15 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18; art. 6 della presente legge)

lire 100.000.000

Capitolo 02095 - Spese per la partecipazione del personale forestale a corsi di specializzazione istituiti dall'Amministrazione statale o da università degli studi (art. 19, L.R. 7 luglio 1971, n. 18; artt. 12, 13 e 14 della presente legge)

lire 100.000.000

Capitolo 02097 - Spese per l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali (art. 138, 23° comma L.R. 17 agosto 1978, n. 51; artt. 9 e 10 della presente legge)

lire 100.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Capitolo 04055 - Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, munizioni, buffetterie e casermaggio del personale dell'Amministrazione regionale addetto a compiti di polizia forestale e di vigilanza territoriale (art. 1, L.R. 7 luglio 1971, n. 18) (spesa obbligatoria, art. 26 della presente legge)

lire 100.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05111-01 - (nuova istituzione) — Spese per il funzionamento degli uffici e del servizio di vigilanza ambientale della Regione Sarda

lire 900.000.000

In diminuzione

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11)

lire 4.000.000.000

mediante la corrispondente riduzione della riserva prevista dai sottospecificati punti della tabella A allegata alla legge finanziaria:

punto 1 lire 1.000.000.000

punto 3 lire 3.000.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per il 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Carta - Ortu Italo - Casula - Cogodi:

“Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente articolo 31:

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione”.
(27)

Emendamento sostitutivo totale Ortu Italo - Carta - Cogodi - Satta:

“L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimate in lire 300.000.000 per l'anno finanziario 1985 ed in lire 22.500.000.000 per l'anno 1986 e successivi.

Alle spese per l'anno 1986 e successivi si fa fronte col maggior gettito delle imposte di bollo e sul consumo dei tabacchi derivante dal loro naturale incremento e con l'aumento della quota dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere le proprie funzioni normali.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 300.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla Legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 - legge finanziaria 1985.

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18 e art. 19 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 100.000.000

Capitolo 02097 - Spesa per l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali (art. 138, comma ventitreesimo L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e art. 11 della presente legge)

lire 200.000.000". (30)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numeri 27 e 30 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 30 lo metto

in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un ordine del giorno a firma Tamponi, Giagu, Onida, Becciu: "Sull'adeguamento della dislocazione degli uffici dell'Azienda alle istituende nuove province". Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Ordine del giorno Tamponi - Giagu - Onida - Becciu: Sull'adeguamento della dislocazione degli uffici dell'azienda alle istituende nuove province.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che all'articolo 2 della legge regionale rinviata n. CLXXXVIII si indica l'articolazione del corpo forestale e di vigilanza ambientale in unità operativa e stazioni forestali dislocate nel piano territoriale secondo criteri che potrebbero risultare inadatti a quelli più complessi di riequilibrio e di redistribuzione dei vari uffici dell'Amministrazione regionale secondo le articolazioni delle nuove province che dovrebbero istituirsi in un prossimo futuro in Sardegna,

impegna la Giunta regionale

a riconsiderare tali articolazioni territoriali individuando definitivamente l'ubicazione delle sedi operative quando si realizzeranno le nuove province sarde. (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non può essere illustrato essendo stato presentato dopo la chiusura della discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà

di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti accettano che la Giunta accolga come raccomandazione l'ordine del giorno?

TAMPONI (D.C.). Siamo d'accordo che lo accolga come raccomandazione, anche se avremmo preferito che lo accogliesse in toto.

PRESIDENTE. Sospendo i lavori del Consiglio.

(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 12 e 25).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Mura. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.). Mi rivolgo alla cortesia sua e del Consiglio per chiedere di invertire l'ordine del giorno: l'esame delle proposte di legge numero 121 e numero 122, dovrebbe precedere l'esame della numero 79.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la proposta è accolta.

Discussione della proposta di legge Pubusa - Onida - Serri - Asara - Cuccu - Oggiano - Ortu Velio - Tamponi, concernente: "Determinazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, ai vicepresidenti e ai componenti del Comitato regionale di controllo e degli altri comitati" (121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 121 concernente: "Determinazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, ai vicepre-

sidenti e ai componenti del Comitato regionale di controllo e degli altri comitati". Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la parola al relatore onorevole Ortu Velio.

ORTU VELIO (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Sospendo nuovamente la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 30, viene ripresa alle ore 12 e 50).

PRESIDENTE. Si riprendono i lavori del Consiglio. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, dato che gli emendamenti al testo della legge in discussione sono stati consegnati in questo momento, probabilmente si avverte l'esigenza di una lettura più attenta degli stessi da parte dei gruppi. Per questo motivo chiederei che l'esame del provvedimento sia sospeso e rinviato alla seduta di questo pomeriggio; nel frattempo, si potrebbe procedere alla votazione a scrutinio segreto delle due leggi il cui articolato è già stato approvato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Presidente, solo per dirle che stranamente da un po' di tempo stiamo assistendo, in questo Consiglio, alla presentazione di numerosissimi emendamenti da parte della Giunta regionale che aggiungono, tolgono, in una parola stravolgono quello che è stato esitato nelle Commissioni. Il problema che abbiamo di fronte, quindi, è questo: o le Commissioni servono e funzionano, hanno un valore anche politico e amministrativo oppure le Commissioni non servono a niente.

Noi perciò chiediamo che questa proposta di legge venga rinviata in Commissione. Non riteniamo sufficiente infatti rinviare a stasera la discussione del provvedimento perché gli emendamenti sono estremamente ponderosi, mutano radicalmente il testo ed hanno quindi bisogno di un esame approfondito da parte della Commissione, dei Gruppi e dei singoli consiglieri. Per questo motivo chiediamo che la maggioranza valuti la nostra proposta di rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevissimamente, con tutto il rispetto dovuto alla Presidenza stessa, io vorrei chiedere al Presidente se nella giornata odierna dobbiamo esitare quanto stabilito dall'ordine del giorno o se, stando così le cose, non dovremmo addirittura rinviare i vari provvedimenti per un attento riesame vista la mole degli emendamenti che stravolgono un po' tutto. Noi non siamo né Pico della Mirandola né Giulio Cesare che riuscivano a dedicare la loro attenzione contemporaneamente a tre, quattro, cinque cose; noi, invece, dobbiamo avere il tempo per esaminarle, per studiarle, per riunirci eventualmente come gruppo e per rivedere tutto. Il che significa che dovremmo rinviare in Commissione queste leggi; anche perché, presentando emendamenti che stravolgono il senso della legge, praticamente si stanno esautorando le Commissioni da un loro preciso potere. E' un discorso antipatico ma che è ne-

cessario fare e ripetere, soprattutto da parte nostra.

E allora le voglio chiedere: il calendario dei lavori che prevedeva nella giornata odierna di chiudere questa tornata si conferma? Oppure si rinviato queste leggi? E se è così, a quando? Ecco Presidente, mi scusi se sono stato inopportuno ma era necessario chiarire anche questo punto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per la Giunta l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Se si va al merito delle questioni e alla sostanza vera, se si leggono gli emendamenti si troverà che non sono poi così stravolgenti come si vorrebbe farli apparire. In ogni caso gli emendamenti sono stati presentati previa una consultazione che ha interessato i componenti della Commissione consiliare e quindi i rispettivi gruppi ai quali i membri della Commissione appartengono.

Comunque, se da parte del gruppo della D.C. e da altri gruppi si insiste nel richiedere il rinvio della proposta di legge in Commissione (nonostante che lo stesso gruppo che oggi richiede il rinvio in Commissione, avesse dato il proprio assenso sia sugli emendamenti che sul loro contenuto), la Giunta — per il rispetto che è dovuto innanzitutto alle esigenze e alle prerogative della Commissione — dichiara di non essere contraria, anzi concorda sul fatto che il provvedimento torni in Commissione.

PRESIDENTE. Sull'argomento la Presidenza desidera precisare innanzitutto che l'ipotesi di un rinvio del provvedimento in Commissione in questo momento non si pone neanche, dato che è stato già votato il passaggio alla discussione degli articoli. E' sufficientemente motivata invece la richiesta, avanzata da alcuni gruppi, di voler approfondire l'esame degli emendamenti. In merito esistono proposte discordanti; l'onorevole Barranu chiede di rinviare la discussione a stasera, mentre —

così mi è parso di capire — l'onorevole Montresori, ed anche l'onorevole Murru, propongono di rinviare *tout-court* la discussione della proposta di legge. Ha chiesto la parola l'onorevole Soro, ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Molto brevemente, signor Presidente. Può anche darsi che le norme del Regolamento del Consiglio prevedano, nel caso in esame, la non possibilità di rinvio in Commissione, però io intendo sottolineare che gli emendamenti sono stati trasmessi ai consiglieri dopo che si era votato il passaggio all'esame degli articoli. Inoltre, non vi è stata nessuna consultazione sul merito degli emendamenti e nemmeno un concorso di volontà da parte dei commissari, almeno di quelli della nostra parte politica; né un tale modo di procedere può essere giustificato con la volontà di esaminare rapidamente un articolato di legge.

Noi siamo quindi dell'avviso di non discutere questo provvedimento stasera perché riteniamo di non poter valutare, in modo approfondito, degli emendamenti di tale portata. Aggiungo anche che se l'onorevole Assessore avesse fatto pervenire questi emendamenti prima di votare il passaggio alla discussione degli articoli, probabilmente avremmo concordato per la non inversione dell'ordine del giorno.

Questo è un problema di correttezza nei rapporti tra le forze consiliari, che devono essere messe nelle condizioni di esaminare compiutamente le leggi che poi votano. D'altra parte abbiamo già avuto modo di sottolineare (proprio ieri a proposito della legge per l'istituzione del Corpo di vigilanza) come questa prassi di presentare in Aula emendamenti che stravolgono le leggi esitate dalle Commissioni stia avendo un crescendo senza precedenti. Ebbene, questo non è possibile, e non nell'interesse dell'attuale opposizione ma credo di tutti. Dobbiamo darci quindi una regola di comportamenti valida per tutti, ma prima di tutto per la Giunta e gli Assessori che hanno avuto la responsabilità di proporre questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, credo che la questione che è stata sollevata in questo momento non sia nuova, nel senso che effettivamente esiste il problema di coordinare meglio i lavori tra le Commissioni ed il Consiglio. In seno alla Giunta per il regolamento si sta appunto discutendo di questo perché, con le norme regolamentari attuali, di fatto avviene che il lavoro istruttorio svolto dalle Commissioni venga stravolto o modificato enormemente dal Consiglio; non è che questo accada per una volontà perversa della Giunta, in particolare di questa, o dei gruppi ma perché le Commissioni (questa è almeno l'opinione che prevale nell'ambito della Giunta per il Regolamento ed è anche la nostra) hanno una composizione tale per cui la rappresentatività, dal punto di vista numerico, dei singoli gruppi nelle Commissioni non garantisce a sufficienza una tenuta degli stessi gruppi nell'Aula.

Detto questo però è dato che il Consiglio è sovrano (occorre ricordare che le nostre Commissioni non hanno competenze deliberanti), ciascun consigliere ha il diritto di presentare emendamenti che tendono anche a modificare e a stravolgere, in tutto o in parte, il testo di legge che arriva in Aula. Ovviamente con le conseguenze politiche e con i tempi politici che tutto questo può comportare. Questo io credo andasse detto perché, se è giusto regolamentare le spinte centrifughe che si verificano con la presentazione di certi emendamenti, non è nemmeno giusto trasformare il Consiglio in un organo che deve ratificare ciò che le Commissioni fanno, almeno in questa situazione.

Ritornando comunque sul fatto specifico in discussione, ed al senso della mia proposta, io vorrei sottolineare prima di tutto che gli emendamenti sono stati distribuiti ai rappresentanti di tutti i gruppi, compreso quello della Democrazia Cristiana. Io, personalmente, ho parlato col capogruppo della D.C. avant'ieri e poi con l'onorevole Oppi, il quale mi ha dichiarato che avrebbe valutato l'emendamento e che, per quanto riguardava il gruppo della Democrazia Cristiana, non vi erano obiezioni

allo stesso. Io sto riferendo, citando nome e cognome, perché non sono abituato a citare nomi a caso e, soprattutto, non voglio essere considerato uno che parla a vanvera. Se vi sono obiezioni o sussiste l'esigenza di ulteriori valutazioni, è tutto legittimo; l'importante però è che non si dica che l'emendamento è stato presentato in sordina. Ripeto che sono stati presi contatti con tutti i gruppi; qualcuno, anche tra i rappresentanti della maggioranza, ha chiesto di poter fare una riflessione più attenta e da questa richiesta è nata la mia proposta di rinviare a stasera la discussione del provvedimento.

Mi pareva inoltre che l'emendamento non fosse così stravolgente perché, per essere chiari, due commi dello stesso riguardano semplicemente il ripristino, con una cifra ridotta, di una norma che esisteva già nella legge rinviata dal Governo, e cioè l'indennità di funzione per il Presidente ed il Vice Presidente dei comitati. E' vero che nell'articolo 1 c'è un elemento nuovo perché si prevede, non misure più vessatorie nei confronti dei Comuni, ma di diminuire il carico del lavoro del Comitato. E' una cosa nuova, è giusto che la si veda, e a me sembrava che chiedere un rinvio dei lavori a questo pomeriggio consentisse un tempo sufficiente per valutare anche questa parte aggiuntiva dell'articolo. Ci sembrava addirittura di fare una richiesta che si aggiungesse *ad adiuvandum* rispetto ai pareri preliminari che erano stati richiesti e già dati su questo emendamento.

Quindi (anche tenuto conto della precisazione fatta dalla Presidenza circa l'impossibilità di rinviare il disegno di legge in Commissione), io ritengo che, se il Consiglio viene convocato questo pomeriggio ad un'ora congrua, i gruppi possano avere il tempo di valutare attentamente l'emendamento ed esprimersi in merito. Credo che un modo per uscire dall'*impasse* possa essere questo; altrimenti non so se la Presidenza troverà un'altra formula procedurale per consentire che si passi alla discussione di un altro provvedimento rinviando questo ad una fase successiva.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). A me sembra, onorevole Presidente, colleghi consiglieri, che non occorra sprecare molte parole per dimostrare con quanta difficoltà noi siamo costretti a procedere nei nostri lavori in Aula; è fin troppo evidente. E credo che questa difficoltà sia attribuibile ad un vizio di origine che, a mio giudizio, caro collega Barranu, non deriva dalla sovranità del Consiglio e neanche, cari colleghi della Giunta, dalla possibilità (peraltro già valutata dalla Presidenza) di rinviare in Commissione questo o da altri progetti di legge, bensì nasce dal mancato rispetto della prassi e dei regolamenti nel quale incorrono, da qualche tempo in qua, molti consiglieri e segnatamente la Giunta in queste ultime circostanze. Qual è questa patente violazione di prassi, costantemente rispettata fino a poco tempo fa, e di regolamenti? Non certo quella di presentare emendamenti; è vero infatti, collega Barranu, che il Consiglio è sovrano e che ogni consigliere — vieppiù ogni membro della Giunta — ha il diritto di presentare emendamenti, stravolgendo anche tutti i provvedimenti che sono stati licenziati dalle Commissioni competenti. La prassi che stiamo violando da tempo, i regolamenti che noi stiamo calpestando sono ben altri; l'emendamento numero 1 bis non va presentato nell'atto in cui ci si accinge a discutere l'articolo 4, al quale è già stato presentato l'emendamento numero 1 a).

Ogni consigliere — lo ripeto — ha il diritto di presentare gli emendamenti che vuole anche quelli che possono stravolgere il testo, ma li deve presentare per tempo e non nel momento in cui si va a discutere la legge o lo stesso articolo da emendare. Oltre a ciò, anziché distribuire una copia ad ogni consigliere, se ne dà una per gruppo. Io stesso ho ricevuto il testo due minuti fa dai commessi con queste parole: "Onorevole, solo una copia per gruppo". Ebbene, se il mio stesso gruppo (che pure è tra i meno numerosi) si trova in difficoltà, è mai pensabile che un gruppo di 24 consiglieri possa esaminare attentamente, avendone a disposizione una sola copia, un emendamento che si discuterà cinque minuti dopo? Non è pensabile! Procedendo in questo modo non si dà il tempo

ad ogni componente del gruppo di valutare seriamente l'emendamento e di dare il proprio contributo alla sua interpretazione sì che venga approvato o rigettato con cognizione di causa.

Quindi, un minimo di serietà, signori! Abbiamo già discusso ieri sul fatto che firmino gli emendamenti Assessori che non sono legittimati a farlo e tutto questo non è una cosetta da prendere sottogamba perché è emblematico della leggerezza, spesso causata dalla fretta, con la quale noi stiamo operando. Stiamo legiferando e, signori, un minimo di serietà, tanto più che l'esempio dev'essere dato proprio da coloro i quali hanno responsabilità di governo. Perciò, colleghi della Giunta, scusate ma pensateci anche voi, non presentate gli emendamenti in Aula tre minuti prima della loro discussione costringendo i colleghi a dare giudizi affrettati e non ponderati.

Per questi motivi, credo anche io — come è stato detto da altri — che sia il caso di rimandare l'esame del provvedimento se non a stasera, alla prossima tornata dei lavori; non ritengo infatti possibile — la Presidenza ha interpretato perfettamente — il rinvio della proposta di legge in Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Credo che da parte della maggioranza — come abbiamo avuto modo di vedere ieri — si stia prendendo un po' il gusto di fraintendere quello che il gruppo di minoranza, il gruppo della Democrazia Cristiana, ha affermato sia ieri che oggi in merito a questo costume, che la Giunta sta introducendo con estrema leggerezza, di presentare degli emendamenti in Aula facendoli pervenire all'ultimo momento ai consiglieri, quando non ai gruppi, come in questa circostanza. E poiché su questo si sono già pronunciati molti colleghi del Consiglio non credo sia il caso di ripetersi. Quello che invece preme sottolineare è che si tratta, in questo caso, di emendamenti portati all'attenzione del Consiglio quando erano già in discussione gli articoli della proposta di legge; una proposta di legge che verte su argomenti

di estrema importanza e che riguardano tutto il settore dei controlli.

Il capogruppo del Partito comunista, onorevole Barranu, ci dice che sarebbe disponibile, o che ci sarebbe qualche disponibilità, a rimandare la discussione a stasera in maniera tale che i gruppi possano valutare gli emendamenti; afferma inoltre che sono intercorsi degli accordi tra lo stesso, o i capigruppo della maggioranza, ed il nostro capogruppo, onorevole Giagu. Ma l'onorevole Giagu stamane non c'è, quindi, anche per questo motivo (altrimenti il gruppo della Democrazia Cristiana, come è suo costume, terrebbe fede agli impegni presi dal capogruppo) noi riteniamo di dover insistere sulla proposta avanzata dall'onorevole Montresori e ribadita dall'onorevole Soro: invitiamo cioè la maggioranza a rimandare la discussione di questi emendamenti, di estrema importanza e rilevanza, alla Commissione competente.

Noi non vogliamo stravolgere il valore e il significato del ruolo del Consiglio e di ciascun singolo consigliere, mentre ci sembra che in questo caso si voglia eliminare o ridurre il valore e il significato del lavoro che le singole Commissioni compiono.

Nella fattispecie, poi, si tratta di emendamenti apportati ad una proposta di legge che, oltretutto, è stata licenziata unanimemente dalla Commissione. Sulla base di queste nostre osservazioni riteniamo che si debba ritenere valida la proposta del gruppo della Democrazia Cristiana di rinviare questi argomenti in Commissione dove se ne darà una valutazione complessiva e quindi li si rimanderà al Consiglio. A tal fine dobbiamo fare ogni sforzo possibile; qualora il rinvio non sia fattibile a termini di Regolamento (vedo qualcuno scuotere la testa), il Presidente potrebbe studiare degli accorgimenti tecnici che ristabiliscano un modo corretto di operare, trattandosi di tematiche fondamentali per quanto attiene il governo degli enti locali, e quindi la presenza della Regione, come in questo caso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU. (P.S.D.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, per esprimere la nostra opinione in ordine a questa vicenda che, francamente, ci sembra ingigantita più di quanto meriti. In realtà, nel momento in cui un gruppo politico insiste nel chiedere il rinvio alla Commissione di un provvedimento, di cui si è già votato il passaggio agli articoli, io dico che ha il diritto politico di farlo. Accompagnare però tale richiesta con la considerazione che questa Giunta e questa maggioranza hanno instaurato una prassi non corretta nel proporre emendamenti all'ultima ora, credo sia fare un'affermazione politica che, necessariamente, deve essere ridimensionata.

E' una prassi, questa, che è in uso da sempre nel Consiglio regionale; è una prassi, questa, garantita dal Regolamento. La sovranità del Consiglio non può essere un dato opinabile e da utilizzare secondo le circostanze soprattutto quando, come in questo caso — lo ripeto e lo sottolineo ancora — la questione mi sembra inopinatamente ingigantita. Gli emendamenti possono essere di grande o di modesta sostanza, possono essere tecnici o banali, siamo sempre nel campo delle opinioni. L'Assemblea esercita un proprio diritto ed una propria prerogativa; le opinioni dei gruppi che considerano stravolgenti gli emendamenti meritano tutto il rispetto dell'Assemblea, così come meritano altrettanto rispetto le opinioni contrarie.

Ed entrando anche nel merito, rispetto alla procedura, mi permetto di fare osservare alla Presidenza che se il provvedimento, essendosi già passati all'esame degli articoli, non è più rinviabile alla Commissione, a mio giudizio non è neppure rinviabile ad altra seduta. Se, in termini di consenso politico e di accordo politico, si trova l'aggiustamento tecnico per proseguire e completare l'esame del progetto di legge si procede, diversamente ci troviamo di fronte ad un caso che la Presidenza dovrebbe prendere in esame.

Detto questo, però, mi preme fare alcune ulteriori considerazioni sul fatto che, così mi sembra, stiamo un po' ingigantendo la vicenda. Non sono questi i momenti da cogliere per mettere in difficoltà la maggioranza, sinceramente credo

che ci saranno altre occasioni, ed altri problemi di maggiore rilevanza per mettere in mora, per sollecitare e stimolare ad una migliore attività la maggioranza e la Giunta che non argomenta i quali, nella sostanza, si traducono in un'esigenza di migliorare le procedure nei Comitati di controllo. Ed in questo settore noi, Regione a Statuto speciale, andiamo a traino delle Regioni a Statuto ordinario dove ormai tali miglioramenti sono conquiste scontate e già consolidate.

Ebbene, anche di fronte a questa esigenza di rendere più snello il carico di competenze e di controllo dei Comitati (esigenza non rilevante ai fini delle legittimità degli atti posti in essere dagli enti locali, quali mozioni, ordini del giorno, documenti, convocazioni dei Consigli e così via), io credo sia semplicemente esagerato considerare stravolgenti questi emendamenti, soprattutto se consideriamo che sulla sostanza degli stessi c'è il consenso politico di tutti i gruppi.

Per quanto riguarda il mio gruppo politico devo dare atto comunque che gli emendamenti sono stati consegnati nella giornata di ieri; ma, anche se fossero stati consegnati nella mattinata di oggi, ribadisco che — pur nel pieno rispetto delle opinioni dei gruppi e dei singoli consiglieri — una loro semplice lettura è sufficiente per vedere che non hanno una portata politica tale da richiedere il rinvio in Commissione dell'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli emendamenti effettivamente sono stati consegnati poco fa; tenendo presente che si è discusso più che altro sull'opportunità della loro presentazione, non credo che il Consiglio abbia potuto approfondire bene il loro contenuto. Per dare l'opportunità di valutare il contenuto degli emendamenti ritengo opportuno rinviare la discussione alla seduta di questo pomeriggio. In quel momento l'Assemblea, sovraneamente, deciderà se procedere nei lavori oppure rinviare ad un'altra seduta.

Approvazione del testo unificato della legge regionale 17 febbraio 1984, rinviata dal Governo, e della propo-

sta di legge Catte - Merella - Tarquini concernenti: "Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda" (CLXXXVIII; 56); della proposta di legge Orrù - Atzeni - Sanna Carlo - Fadda Fausto - Carta - Catte concernente: concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto sardo per la storia della resistenza e dell'autonomia" (74).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico ora la votazione a scrutinio segreto, con un'unica chiamata, sul testo unificato della legge regionale rinviata numero CLXXXVIII e della proposta di legge numero 56, nonché della proposta di legge numero 74. Prego i Segretari di procedere alla chiama.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato della legge regionale rinviata numero CLXXXVIII e della proposta di legge numero 56:

presenti	66
votanti	66
maggioranza	34
favorevoli	57
contrari	9

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 74:

presenti	66
votanti	66
maggioranza	34
favorevoli	54
contrari	12

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu L. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Moritu - Muledda - Mura - Murru - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pighiaru - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Rojch - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 40.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta.**

Mozione Murru sulla mancata attuazione da parte della Giunta regionale del disposto dell'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativo alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che l'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, prevede la soppressione delle gestioni fuori bilancio e l'inserimento, con la legge finanziaria, delle stesse nel sistema contabile ordinario;

RILEVATO che la Giunta regionale in carica non ha ottemperato al disposto della sopracitata legge regionale n. 11, nonostante la questione sia stata puntualmente evidenziata nel corso dell'esame in aula del bilancio della Regione per il 1985;

PRESO ATTO che la Giunta regionale sulla grave violazione della legge regionale n. 11 non ha

dato alcune giustificazioni e non ha in qualche modo risposto alle richieste di spiegazioni formulate in aula;

VISTO che le gestioni fuori bilancio riguardano settori di particolare importanza economico-sociale della Sardegna, come il Fondo sociale e la formazione professionale, sui quali dovrebbe esservi invece la più ampia chiarezza e pubblicità,

impegna la Giunta regionale

a) a fornire tutte le più ampie e legali giustificazioni sulla irregolare ed illegale procedura adottata per l'approvazione del bilancio di cui sopra;

b) a fornire altresì probatorie notizie sulla totale assenza dei bilanci delle gestioni speciali;

c) ad adottare tutti gli atti necessari per riportare in termini rapidi le gestioni fuori bilancio nel sistema contabile ordinario e ad eliminare in tal modo l'attuale e persistente violazione della legge regionale n. 11;

d) a fornire, infine, tutte le garanzie relative alla corretta e legale amministrazione, gestione e contabilizzazione dei fondi previsti per le "gestioni speciali". (24)